

Descrizione: **SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)**

Tipo: **PRC**

N°: **000039**

## INDICE

1.	INFORMATIVA WHISTLEBLOWING .....	2
2.	COSA PREVEDE LA NORMATIVA .....	2
3.	CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE .....	2
4.	COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO .....	2
5.	COSA NON DEVE ESSERE SEGNALATO .....	3
6.	QUALI TUTELE SONO PREVISTE PER IL SEGNALANTE .....	3
7.	ESTENSIONI DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE .....	4
8.	PERDITA DELLE TUTELE .....	4
9.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	5
10.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	5
10.1.	COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE TRAMITE IL PORTALE .....	5
11.	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA .....	6
12.	RESPONSABILITÀ DEL/DELLA SEGNALANTE .....	6

0	09/04/2024		Cantù M.	Pogliani M.	Pogliani M.
Rev.:	Data:	Descrizione:	Redatto:	Verificato:	Approvato:
000039_1			Rev.: 0	Data: 09/04/2024	Pag.: 1/7

Descrizione: **SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)**

Tipo: **PRC**

N°: **000039**

## 1. INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

FISA Manufacturing srl ha implementato, ai sensi del dlgs 24/2023, un sistema interno di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di **segnalare violazioni** di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della azienda, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

## 2. COSA PREVEDE LA NORMATIVA

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

## 3. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- ex dipendenti;
- tirocinanti;
- collaboratori;
- fornitori;
- consulenti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza.

## 4. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

Secondo la normativa suindicata, la segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;

Descrizione: **SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)**

Tipo: **PRC**

N°: **000039**

- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

## 5. COSA NON DEVE ESSERE SEGNALATO

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea.
- Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni che si intendono segnalare siano veritiere e rientrino nelle previsioni della normativa applicabile.

## 6. QUALI TUTELE SONO PREVISTE PER IL SEGNALANTE

Ogni segnalazione è estremamente confidenziale e, pertanto, viene gestita con la massima riservatezza nel pieno rispetto delle normative applicabili, anche relativamente alla tutela dei dati personali del Segnalante. A tal proposito, si ricorda che è possibile effettuare segnalazioni anche in modalità anonima.

Le misure a tutela del Segnalante sono:

1. Divieto di ritorsioni: il Segnalante non potrà subire ritorsioni per il solo fatto della segnalazione. Per ritorsione s'intende:
  - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
  - la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  - le note di merito negative o le referenze negative;
  - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

Descrizione: **SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)**

Tipo: **PRC**

N°: **000039**

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
2. Misure di sostegno: è istituito, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un elenco degli Enti del Terzo settore dal quale il Segnalante può ricevere misure di sostegno quali: informazioni, assistenza e consulenza in forma gratuita.
  3. Protezione dalle ritorsioni: possibilità di comunicazione all'ANAC delle ritorsioni subite dal Segnalante.

## 7. ESTENSIONI DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE

Le misure a tutela del Segnalante si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## 8. PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Descrizione: **SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)**

Tipo: **PRC**

N°: **000039**

## 9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo il “Segnalante” e il “Segnalato” sono state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal “Segnalante” di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell’identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite.

L’identità del Segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

L’Organismo di Vigilanza (OdV) attualmente competente per la gestione delle segnalazioni è composto da Pogliani Michele e Bettanin Lucia.

## 10. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta tramite un’applicazione informatica per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti.

FISA Manufacturing srl mette a disposizione sul sito “<http://www.fisamanufacturing.com>”, un’applicazione informatica per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti.

Il Portale rappresenta uno strumento accessibile e bidirezionale che consente di effettuare una comunicazione crittografata personale in grado di mettere in contatto il Segnalante (“Whistleblower”) con il Destinatario della segnalazione.

La piattaforma è dotata di un sistema di crittografia automatica della identità che consente il mantenimento dell’anonimato del Segnalante, ove questo decida di non comunicare i propri dati identificativi. L’identità sarà conosciuta soltanto dal Destinatario della segnalazione abilitato all’accesso. Il Whistleblower accede alla piattaforma attraverso il link sopra indicato e all’interno della piattaforma è presente il template standard che, una volta compilato, consente l’invio di una segnalazione e di allegarvi documenti.

Inviata la segnalazione, la piattaforma non trasmette notifiche ma fornisce un numero di codice con cui il whistleblower potrà controllare lo stato della propria segnalazione e dialogare con il Destinatario senza bisogno di utilizzare alcun account e-mail.

Il sistema consente di scegliere se fornire o meno i propri dati identificativi. Il Segnalante, anche se in prima istanza non ha fornito la propria identità, potrà farlo in un secondo momento, ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale.

### 10.1. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE TRAMITE IL PORTALE

- Accedere al link <http://www.fisamanufacturing.com>.
- Procedere cliccando il tasto “Whistleblowing”.
- Cliccare il tasto “Avvia compilazione” per procedere con la segnalazione che potrà essere:
  - In forma anonima omettendo la compilazione dei dati anagrafici del Segnalante.
  - In forma confidenziale compilando i dati anagrafici, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge.

Descrizione: **SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)**

Tipo: **PRC**

N°: **000039**

- Una volta compilato il form e aggiunti eventuali file allegati, completare la procedura cliccando il tasto “Registra segnalazione”.

## 11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il/la Segnalante può presentare una segnalazione tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC (<https://whistleblowing.anticorruzione.it>), nei seguenti casi:

- Il/la Segnalante ha effettuato una segnalazione tramite il canale di segnalazione interna, ma la segnalazione non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento negativo;
- Il/la Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe seguito, o che potrebbe comportare un elevato rischio di ritorsione;
- Il/la Segnalante ritiene che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 12. RESPONSABILITÀ DEL/DELLA SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del/della Segnalante nell'ipotesi di segnalazione in mala fede ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il/la denunciato/a o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

**FASE 1** - In caso di esito positivo della valutazione preliminare sulla fondatezza della segnalazione, l'OdV procede con l'avvio delle verifiche ed indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati mediante verifiche dirette o attraverso l'ausilio di consulenti o di strutture interne adeguatamente qualificate.

**FASE 2** - La fase di verifica si conclude con la stesura di un apposito Report, che formalizza il contesto di riferimento della segnalazione, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte e i relativi risultati/osservazioni ottenute. Il Report propone inoltre le azioni da intraprendere in relazione a ciascuna osservazione/rilievo formulati.

In caso di Segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni, l'OdV coinvolge immediatamente il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore/Amministratrice Delegato/a, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazioni che riguardano il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore/Amministratrice Delegato/a, l'Organismo di Vigilanza dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

**FASE 3** - Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiscono in una reportistica ad hoc che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale. L'OdV ha la responsabilità di segnalare tempestivamente al CdA ed al Collegio Sindacale qualsiasi

Descrizione: **SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'  
(WHISTLEBLOWING)**

Tipo: **PRC**

N°: **000039**

violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti e/o collaboratori, che ritenga fondate o che abbia accertato esso stesso. L'OdV ha inoltre l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, nonché il CdA, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.